



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le **Snam Rete Gas S.p.A.**
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese (MI)

Milano, 16 luglio 2018

Osservazioni alla proposta di aggiornamento n. 51 del Codice di Rete

Segnaliamo innanzitutto il nostro apprezzamento per il lavoro di revisione eseguito sul Codice di Rete per raccogliere le disposizioni della disciplina a regime del settlement prevista dalla Delibera ARERA 72/2018/R/gas.

Vorremmo tuttavia far presente fin d'ora che per una stima ottimale del parametro WKr serviranno dati chiari e maggiormente rappresentativi: in tal senso chiederemmo che, a tendere, esso consideri non solo il Giorno-gas G, G+1 e G-1 - come previsto nella metodologia semplificata prevista dalla Delibera 72/2018/R/gas - ma i cinque giorni successivi.

Richiederemmo inoltre in tal senso anche un'estensione a dieci giorni lavorativi dei tempi a disposizione degli utenti per richiedere eventuali rettifiche delle sessioni di aggiustamento, così da poter valutare al meglio i dati.

Riporteremmo poi di seguito le nostre osservazioni di dettaglio alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete.

CAPITOLO 9

- 4.2.1 - Informazioni relative alle Sessioni di Bilanciamento:
 - lettera a): chiederemmo di aggiungere "la metodologia utilizzata, nonché i dati sottostanti, per la determinazione e l'aggiornamento";
 - lettera b) e c): chiederemmo di sostituire "e per quello successivo" con "i cinque giorni successivi";
 - lettera d): chiederemmo di sostituire "nel corso dell'Anno Termico" con "all'inizio dell'Anno Termico";
- 5 - Sessioni di aggiustamento:
 - chiederemmo di sostituire "Gli Utenti hanno a disposizione 4 (quattro) giorni lavorativi successivi a tali termini" con "Gli Utenti hanno a disposizione 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla messa a disposizione dei dati da parte di Snam Rete



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Gas, salvo indisponibilità della piattaforma informatica resa disponibile dal Trasportatore”, al fine di garantire all’utente tempistiche adeguate per la riconciliazione dei nuovi dati, compatibilmente con le criticità di download massivo, soprattutto in esito alla sessione pluriennale;

- 5.2 - Determinazione delle partite economiche di aggiustamento:
 - punto iv): chiederemmo di sostituire “per Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione e i relativi Punti di Uscita” con “tutti i punti della rete, ai sensi della Delibera 223/2018/R/gas”.

CAPITOLO 18

4.1.2.1 - Fatturazione delle partite economiche di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.6: chiederemmo di rimuovere il paragrafo “In tal caso Snam Rete Gas procede alla regolazione delle partite economiche nei confronti degli Utenti entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tali ammontari da parte della Cassa”. A nostro avviso infatti la relazione esistente tra Snam Rete Gas e la Cassa per i servizi energetici e ambientali non dovrebbe avere ripercussioni sugli utenti del servizio di trasporto: in tal senso la previsione di una finestra temporale della durata di 30 giorni rischierebbe di ritardare di fatto in modo eccessivo la trasmissione agli utenti delle somme dovute.

Allegato 9/D

In applicazione delle disposizioni ex articolo 22 del nuovo TISG, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, chiederemmo che venga recepita in modo chiaro ed esaustivo all’interno del Codice di Rete (cfr. Allegato 9/D) la disciplina relativa ai conguagli dei corrispettivi di scostamento, nell’ambito della gestione delle sessioni di aggiustamento, anche per i punti direttamente allacciati alla rete di trasporto (ivi compresi i casi di rettifica di errori di misura da parte dell’impresa di trasporto).

Restando comunque come sempre a piena disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi